



COMUNE DI PRATO

Determinazione n. **1473** del **02/07/2020**

Oggetto: **Eliminazione dell'obbligo di contingentamento degli accessi nell'area del mercato centrale e conferma di altre misure anti contagio COVID-19.**

Proponente:
Servizio Governo del territorio

Unità Operativa proponente:
Sportello per l'edilizia e le attività produttive

Proposta di determinazione
n. 2020/580 del 02/07/2020

Firme:

- Servizio Governo del territorio



Il Dirigente

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190;

Vista la D.C.C. n. 16 del 09/04/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e relativi allegati;

Vista inoltre la D.G.C. n. 108 del 21/04/2020 con la quale è stato approvato il Piano della Performance/Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022;

Rilevato che dal 4 maggio 2020 è stata avviata una fase di progressiva riapertura delle attività produttive e commerciali sospese, in ottemperanza alle disposizioni anti contagio COVID-19 contenute nelle ordinanze del presidente della Regione Toscana n. 38 del 18 aprile 2020 e n. 48 del 3 maggio 2020;

Richiamata l'ordinanza n. 57 del 17 maggio 2020 del Presidente della Giunta Regionale Toscana, con la quale si dispone che "l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (ivi compresi mercati coperti e all'aperto; mercati su strada; posteggi isolati o fuori mercato; fiere, fiere promozionali, fiere specializzate nel settore dell'antiquariato, manifestazioni commerciali a carattere straordinario; attività su area pubblica in forma itinerante; mercati dei produttori agricoli) è soggetta alla regolamentazione da parte dei Comuni che dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale";

Viste le determinazioni 1025 del 18 maggio 2020 e n. 1125 del 27 maggio 2020, con cui sono stati approvati:

- planimetria del mercato centrale, modificata per il rispetto delle norme anti contagio, con evidenziate la transennatura dell'area mercatale e la presenza di tre varchi per l'ingresso e l'uscita delle persone, mantenendo ciascun operatore nel posteggio originario, oggetto dell'autorizzazione/concessione, senza la necessità di traslare o spostare i banchi in altre zone;
- protocollo anti contagio (vademecum delle regole tecniche di sicurezza) che deve essere osservato dagli operatori presenti in tutti i mercati cittadini;
- relazione del rischio aggiornata alle prescrizioni sul distanziamento sociale per le misure anti contagio, che prevedono nell'area mercatale una capienza massima di 1.500 persone contestualmente presenti;
- sospensione, a motivo della configurazione dei mercati, della "spunta" giornaliera, per evitare la presenza di ulteriori operatori che potrebbero dar luogo ad assembramenti e per escludere la partecipazione al mercato di esercenti non a conoscenza delle regole tecniche di sicurezza anti contagio previste;

Vista l'ordinanza del Presidente della giunta regionale Toscana n. 63 dell'8 giugno 2020 ed in particolare l'Allegato 1, le cui linee guide si applicano ai mercati (all'aperto o coperti), ai mercati su strada e ai posteggi isolati o "fuori mercato";

Visto che in tale allegato 1, tra le indicazioni operative "finalizzate ad incrementare, nel settore del commercio al dettaglio su area pubblica, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare la diffusione del virus COVID-19", è previsto che "le Amministrazioni Comunali, per una maggior tutela della popolazione e nell'ottica della rimodulazione delle aree adibite a mercato, potranno, anche in relazione alle caratteristiche

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



dei luoghi, effettuare attività di contingentamento degli ingressi all'area di mercato, da valutare a seconda dell'affluenza, con distinzione degli accessi e delle uscite”;

Atteso che, a seguito dell'ordinanza regionale n. 63/2020, il contingentamento degli accessi nei mercati è divenuto opzionale, a discrezione delle singole Amministrazioni Comunali, in funzione della necessità di garantire comunque misure precauzionali di contenimento del virus;

Considerato che il DPCM dell'11 giugno 2020 demanda ai Comuni la regolamentazione delle aree mercatali, nelle quali occorre:

- assicurare maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale;
- individuare un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro;

Rilevato che il Decreto dispone altresì che "Qualora, per ragioni di indisponibilità di ulteriori spazi da destinare all'area mercatale, non sia possibile garantire le prescrizioni di cui agli ultimi due punti, i Comuni potranno contingentare l'ingresso all'area stessa al fine del rispetto della distanza interpersonale di un metro”;

Considerato che, a seguito dell'attività di monitoraggio e controllo sugli accessi al mercato centrale, e previa verifica con il tecnico incaricato della sicurezza nel periodo covid, si è rilevato che non si sono prodotte file all'ingresso dei varchi e non si sono formati particolari assembramenti, neppure quando, con determinazione dirigenziale n. 1256 del 12 giugno 2020, è stata riaperta la "spunta”;

Ritenuto, per le su esposte ragioni, non più necessario recintare l'area del mercato centrale per contingentare il numero delle persone presenti nell'area, a partire da lunedì 6 luglio 2020;

Ritenuto che tutte le altre disposizioni anti contagio debbono essere mantenute, in particolare quelle di indossare la mascherina, rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di 1 mt., igiene delle mani, come meglio dettagliate nell'Allegato 1, a formare parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Valutato comunque opportuno continuare a monitorare la situazione, per eventualmente ripristinare anche la misura del contingentamento degli accessi, qualora si formino assembramenti fuori controllo;

Richiamati gli articoli 7 e 8 della Legge 241/1990, che consentono di omettere l'avvio del procedimento per ragioni di celerità del procedimento e di urgenza;

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche;

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione della Cosap per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (delibera del Consiglio Comunale del 20.12.2007 n. 213 e successive modificazioni e integrazioni);

Vista la L.R. 62/2018;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;



Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;

Dato atto che la presente determinazione non è soggetta al visto di cui all'art. 183, comma 7, del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;

Determina

- di eliminare, con decorrenza da lunedì 6 luglio 2020 e per le ragioni esposte in narrativa, l'obbligo del contingentamento degli accessi nell'area del mercato centrale di Viale Galilei;
- di confermare, per gli altri aspetti, le disposizioni anti contagio come meglio dettagliate nell'Allegato 1, a formare parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- di dichiarare non più efficaci, per il mercato centrale, le disposizioni di cui alle determinazioni 1025/2020 e 1125/2020;
- di dare comunicazione delle disposizioni contenute nella presente determinazione alle associazioni di categoria del commercio e di provvedere alla loro pubblicazione sul sito istituzionale del Comune per le informazioni alle imprese;
- di demandare a successiva valutazione, a seguito del monitoraggio dell'area mercatale, l'eventuale ripristino del contingentamento degli accessi;
- di dare atto che responsabile del procedimento è la dott.ssa Simona Fedi, funzionario del Servizio Governo del territorio;
- di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Toscana entro 60giorni dalla sua pubblicazione.